

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti
Villa Castelli - legge 30/2/1960 n. 1676 - contratto 4/7/66

RELAZIONE

riservata del Collaudatore sulle riserve presentate sia dal Direttore dei Lavori, appartenente all' Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, sia dalla impresa Coop. CO.RE.FA. di Fasano alla firma del certificato di collaudo.

Nella revisione della contabilità relativa ai lavori sopraindicati, il Collaudatore ha fatto una osservazione sul calcolo dei volumi, vuoto per pieno, al quale è da applicare il prezzo unitario a mc., domandando spiegazioni con la nota in data 17/4/70, alla quale l' IACP ha risposto il 17/4/70 inviando le informazioni del D. Lavori.

Non trovando soddisfacenti le delucidazioni dei lavori il collaudatore ha compiuto i calcoli di rettifica dei volumi dei fabbricati in base alle disposizioni del cap. spec. art. 5.

Inoltre il Collaudatore proponeva una piccola trattenuta per la tinteggiatura esterna dei fabbricati.

In data 25.4.70 venne emesso il certificato di collaudo che venne inviato per la firma all' IACP con la nota 2/5/70.

Secondo le date esposte, in data 11/5/70 venne firmato il certificato di collaudo, con riserva, sia dalla impresa che dall' IACP il cui D.L. esplicava la riserva stessa in data 20/5/70 e l' impresa l' 11 stesso mese.

Dopo sollecitazioni e l' intervento del Provveditorato OO. PP. , l' IACP si decideva di restituire il certificato con la nota n. 5708 e del 18/7/70. Evidentemente le date poste sul certificato non sono veritiere poichè l' IACP ha impiegato due mesi per la restituzione dell' at-

to, recando notevole ritardo nel completamento della pratica.

PREMESSE

PROCEDURA DELLA RISERVA- Il regolamento direzione, contabilità e collaudazione lavori per conto dello Stato all' art. 107 stabilisce le norme riguardo le osservazioni dell' appaltatore al certificato di collaudo.

Logicamente non è prevista alcuna firma con riserva da parte della Direzione dei Lavori, la quale dovrebbe fornire delucidazione su quanto espone l' impresa.

Nel caso attuale il rappresentante dell' IACP ed il Direttore dei Lavori hanno svolto la riserva nel foglio dopo le firme, anzichè scrivere le proprie delucidazioni su foglio a parte in via riservata dopo avere esaminato la riserva alla impresa, e portando a conoscenza della impresa queste delucidazioni.

Sembra questa procedura adottata dall' IACP al Collaudatore una mancanza, per lo meno, di opportunità, oltre che dimostrare una scarsa conoscenza delle norme del suddetto regolamento.

Questione del numero dei disegni allegati al contratto-

Il Collaudatore nel certificato di collaudo a pag. 15 ha esposto: " non si conosce se e quali disegni sono allegati al contratto in quanto all' art. 1 sono indicati i disegni contenuti all' allegato 4: dal 4a al 4i ossia 9 disegni" con riferimenti a due disegni denominati "schema dei volumi" relativi ai due fabbricati.

Tale affermazione ha sollevato scalpore nel direttore dei lavori (si sorvola su quanto esposto dalla impresa).

Tutta la questione verte sul fatto che i disegni allegati al contratto sono o 9 o 10.

Nella pratica del lavoro inviata al Collaudatore esiste una copia del contratto, resa conforme in calce all' atto, senza alcun allegato.

Riguardo i disegni nello stesso contratto è scritto "... in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (Allegato n. 4- 4a- 4b- 4i)" senza alcuna specificazione dei disegni stessi.

Come è stata presentata la pratica la dichiarazione del Collaudatore è giustificata dallo stato di fatto in quanto egli non conosce quali disegni sono allegati al contratto, se essi coincidano con quelli del progetto approvato e se fra i suddetti disegni vi siano quelli denominati "Schema dei volumi".

Per quanto riguarda il numero d'uso comune e notarile (il Collaudatore per qualche tempo ha disimpegnato anche la mansione di delegato ~~ai contratti presso le F.S.~~), che la cartella contenente diversi documenti ~~portanti il numero progressivo (nel caso attuale n. 4) distinguendo i documenti con le lettere 4a- 4b- 4i).~~

D'altra parte questa procedura è in uso presso l' IACP come dimostra l' esame dell' allegato 1- Progetto- nel quale la numerazione dei documenti comincia con 1a) capitolato speciale di appalto - 1b), compito metrico estimativo ecc., lasciando il numero 1 alla cartella.

Il Direttore dei lavori continua: " Ciò poteva essere rilevato facilmente sia dalla copia del contratto con i suoi allegati esistenti presso il repertorio dell' Ufficiale rogante dell' Ente, sia dalla copia esistente presso l' Ufficio del Registro di Brindisi dove il contratto è stato registrato fiscalmente.

Il "facilmente" dovrebbe usarsi con logica e avendosi uguale possibilità di consultazione degli atti sia per il Direttore dei Lavori che per il Collaudatore, il quale si trova invece nella impossibilità di esaminarli trovandosi a km. 555 da Brindisi.

TRATTAZIONE DELLE RISERVE

I RISERVA-misurazione del volume dei fabbricati vuoto per pieno.

La rettifica fatta dal Collaudatore riguarda la diminuzione del volume vuoto p.p. da mc. 6.378,65 a mc. 5.444,35 e con variazione dell' importo dei lavori da nette L. 49.811.173 a L. 43.665.116-

La questione di fondo riguarda il metodo di misurazione del volume vuoto per pieno dei fabbricati. Secondo il Collaudatore sono da applicare le chiarissime norme del Cpp. Spec.: in base alla su-

superficie all'esterno dei muri perimetrali, esclusi gli aggetti dei balconi. Secondo il Direttore dei Lavori in base ai due disegni, uno "Schema dei volumi", che sarebbero allegati al contratto, che misurano la superficie al limite esterno di ingombro dei fabbricati, compresi quindi gli aggetti dei balconi. In nessun punto del Cap. Spec. d'Ap. poi accennato alla esistenza dei due noti disegni.

Il Direttore dei Lavori nella sua relazione di riserva non spiega in alcun modo la contraddizione tra i due elaborati e le sue argomentazioni sono una netta deformazione delle norme del Capitolato Speciale per adeguarlo alla sua tesi.

Infatti dice: "...considerato che i volumi, convenzionalmente, sono misurati sulla base delle quote indicate nello schema, e di tutta evidenza che gli aggetti per balconi ecc. cui fa riferimento il Cap. Spec. d'Ap. richiamato dal sig. Collaudatore, sono quelli sporgenti oltre il perimetro e l'altezza indicati dallo "Schema", tanto è vero che non sono considerati i volumi dei torrioni ecc."

Per l'altezza non c'è assolutamente alcuna divergenza ed il Dir. dei Lav. crea confusione accennando ai volumi dei torrioni, alle terrazze coperte ecc.

Il dir. dei Lav. dimentica di spiegare per quale ragione i volumi convenzionalmente sono misurati sulla base delle quote indicate dallo schema, che il nocciolo della questione.

La risposta all'affermazione del Dir. Lav. è data, negativa, dalle norme del Cap. Spec. agli art. 3 e 5 ove si specifica, all'art. 5, che il volume si ~~xxxx~~ calcola in base alla superficie risultante dalle piante di progetto all'esterno dei muri perimetrali e sono da escludere nel calcolo del volume retribuito gli aggetti dei balconi, norma ulteriormente confermata, ~~xxx~~ sempre all'art. 5, che

con il prezzo v.p.p. si intendono compensati tutti gli aggetti costituiti dai balconi pur non concorrendo nel computo dei volumi.

Secondo l' art. 3 il volume esposto in mc. 6.380 è presumibile ed i dati esposti nel successivo prospetto (e quindi anche lo stesso volume) sono puramente indicativi.

E' da notare che il perimetro esterno dei muri perimetrali è un dato tecnico di fatto non equivocabile, come risulta dalle due piante allegate (all. A e B), anche per quanto riguarda il volume del portico dei due fabbricati a 4 alloggi che pure è da detrarre. Nelle due piante sono stati indicati in tinta rossa i suddetti muri, ben differente dall' ingombro massimo dei due fabbricati in pianta.

Il Collaudatore nota infine che i due noti disegni (all. 3 e 4) portano in pianta la dicitura "Pianta delle murature" ulteriore prova della faciloneria con la quale sono stati realizzati i due disegni.

Nel disegno poi a quattro alloggi è chiaramente segnato in pianta e nella sezione il portico, il cui volume dovrebbe essere tolto, senza discussione, dalla valutazione.

Il D. L. afferma poi che il Collaudatore confermerebbe la validità dei due "schemi dei volumi" constatando che il volume contabilizzato corrisponde, salvo arrotondamento, a quello del Capitolato S.A.- Il Collaudatore notando tale coincidenza non conferma nulla circa la validità dei due disegni; invece conferma la validità delle norme del Cap. Spec., rispetto ai disegni stessi, mai indicati nel suddetto elaborato ?

Il sig. Direttore dei Lavori rivolge un' ultima puntata affermando " che il prezzo unitario a metro cubo vuoto per pieno è il risultato del rapporto tra importo del computo metrico estimativo ed il volume calcolato nel modo anzidetto, come il signor Collaudatore, ancora una volta poteva rilevare dalla "relazione" allegata al progetto approvato." E' una affermazione polemica, come polemica è tutta la relazione del Direttore dei Lavori e non varrebbe la pena di ribattere.

Il Collaudatore annota solo che esiste una norma legale che il

computo metrico, la perizia della spesa e gli altri elaborati del progetto sono atti interni dell'amm.ne ed al riguardo si può consultare anche l'art. 330 della legge dei LL. PP. - Osserva poi che, più opportunamente, ~~della~~ parte dei fabbricati posta sopra il pavimento del locale più basso poteva definirsi con prezzo globale a forfait completo anzichè a mc.

Il collaudatore traslascia l'indebito introito dell'Amministrazione sollevata dal Dir. dei Lavori, non di stretta pertinenza con la questione principale ora in esame.

Il Collaudatore non prende in esame la riserva della impresa per brevità e per il fatto che tutti gli argomenti trattati sono svolti sulla fasciatura fornita dal Direttore dei Lavori, come è stato notato a pag. 2 "procedura della riserva", non uno escluso, so, verbosamente ampliati e con commenti poco dignitosi.

Concludendo

Il Collaudatore esprime il parere che la riserva sia da respingere in linea di diritto per le ragioni e le norme del Capitolato Speciale di Appalto contenute negli art. 3 e 5 del Cap. suddetto.

ESAME IN LINEA DI EQUITÀ'-

In questo esame possono logicamente essere esaminati gli argomenti portati dal Direttore dei Lavori.

Il Collaudatore esprime il parere favorevole all'accettazione delle richieste della impresa in modo parziale, come si usa in questa trattazione, partendo al minimo dalla esclusione del volume dei due portici, mc. 150, che comunque non sono dovuti anche in base ai due disegni "schemi dei volumi".

RISERVA SULLA TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE-

Con la lettera in data 2/2/1970 il Collaudatore ha chiesto informazioni all'IACP (oltre che per il calcolo dei volumi) anche per la tinteggiatura delle facciate ed in base ad analisi proponeva una piccola trattenuta di L. 14 mq. ed in totale L. 32.000-

La suddetta lettera del Collaudatore e la relazione del Dir. Lav. di risposta sono state date in esame ~~sommate ad altri atti~~ alla

impresa, la quale si serve dei dati contenuti nei due elaborati all. 5 e 6) per la sua riserva. Il Collaudatore non può che dolersi di questa cooperazione tra Direttore dei Lavori e l' Impresa.

L' impresa usa l' analisi contenuta nella lettera del 2/2/70, che è esatta, per conclusioni senza fondamento (la trattenuta secondo l' impresa dovrebbe diminuire da L. 15 a L. 6 sbagliando il riferimento dei prezzi, che nella lettera del Collaudatore si riferisce al pr. 47 L. 440 mq., anziché il pr. 49 intonaco di malta bastarda L. 500.

Non è poi comprensibile ~~nei~~ la conclusione del Direttore dei L. nella sua relazione che tra le voci considerate nell' analisi del Collaudatore "...non è stato tenuto conto dei ponteggi..." mentre si sono considerati nell' analisi prezzi di tariffa comprendenti, come è pacifico, attrezzature e mezzi d' opera.

Venendo alla riserva il Collaudatore ricorda di avere fatto il rilievo, in presenza degli intervenuti alla visita, sulla terrazza di uno dei fabbricati per le pareti che vi prospettano.

Potrebbe darsi che le pareti ~~dei~~ sopra il terrazzo siano semplicemente tinteggiate e quelle sottostanti a spruzzo, come afferma il direttore dei lavori, e quindi una variazione, rispetto alle prescrizioni esiste sempre. Tuttavia l' intonaco con "l' ultima mano a spruzzo" è diverso e meno costoso di quello prescritto dal Cap. Spec. "a tre strati di cui il rinzaffo e arricciatura in malta idraulica, graniglia calcarea e terre colorate per cemento e l' ultima mano con stucco colorato liscio o arricciato ...".

Anche per tale fatto, secondo ^{le prescrizioni della} la Direzione dei lavori e della Impresa, la detrazione è giustificata e la riserva deve essere respinta in linea di diritto e di equità.

Ancona 28 luglio 1970

IL COLLAUDATORE

(dott. ing. Giovanni Muzanini)

ALLEGATI= Alleg. A e B) due piante dei fabbricati
Alleg. C e D) due schemi dei volumi
Aml. E lettera del Collaudatore in data 2/2/70
All. F relazione del Direttore dei Lavori.

Giovanni Muzanini